

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 18 luglio 2012)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ELISABETTA FOSCHI

sulla proposta di legge n. 227

a iniziativa di Consiglieri Badiali, Perazzoli, Foschi, Traversini, Marinelli

presentata in data 11 luglio 2012

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7:
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/95 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) dopo le parole: "euro 50,00." sono aggiunte le seguenti: "Per chi esercita la caccia d'appostamento fisso la quota non può essere inferiore ad euro 15,00."

Art. 2

Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 5 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") è abrogato.

Art. 3

(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della l.r. 7/95 dopo la parola: "quota" è inserita la seguente: "minima" e dopo la parola: "iscrizione" sono inserite le seguenti: ", prevista dall'articolo 16, comma 5".

Art. 4

(Modifica all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 18 dell'articolo 31 della l.r. 7/95 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono in ogni caso fatte salve le diverse distanze relative a tali appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 5

(Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1, lettera m), dell'articolo 39 della l.r. 7/95, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 7/2012, le parole: ", fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati" sono soppresse.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 2

Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 3

(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della l.r. 7/95 le parole: "alla quota di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 50,00".

Art. 4

(Modifica all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 5

(Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 5bis

(Norma transitoria)

1. La quota di cui all'articolo 1 si applica dalla stagione venatoria 2012/2013. Gli ATC adottano i provvedimenti conseguenti.